

## **ISTRUZIONI e INFORMAZIONI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

### **LE ISTRUZIONI GENERALI**

Il **ricorso può essere presentato in proprio** (sia dalla persona beneficianda personalmente ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, ovvero dai parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo) **o con l'assistenza di un legale**.

Se presentato in proprio, il ricorrente deve prenotare un accesso in cancelleria di volontaria giurisdizione tramite il sito del Tribunale di Bologna, recarsi personalmente in cancelleria (via Farini, 1 – Bologna, piano terra, scala 6, stanza 3.34) munito di un documento di identità valido oppure depositare il ricorso con la firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Il ricorso deve essere firmato dal ricorrente. Se la persona beneficianda ha presentato il ricorso in proprio e non è in grado di firmare occorre precisare e documentare i motivi per i quali non è in grado di firmare.

Al ricorso deve essere allegato il **consenso di tutti i parenti** entro il **2° grado**, del **coniuge** e dei **parenti entro il IV grado che abbiano informazioni utili** per la procedura: tale consenso va accompagnato dalla fotocopia del documento della persona che lo sottoscrive.

Compilare il **modello di ricorso** proposto e disponibile sul sito (nome file “ricorso nomina ADS”) indicando i dati anagrafici completi del ricorrente, della persona beneficianda e dei parenti della medesima.

Specificare dettagliatamente, in pagina 4, le operazioni da compiere indicando ove presenti, le somme da riscuotere o da reinvestire e a quale titolo.

Compilare la **nota di accompagnamento** (disponibile sul sito sotto il nome “nota iscrizione”) nelle parti contrassegnate con X.

Il giudizio è esente dal versamento del contributo unificato, ma è necessario procedere al pagamento di una **marca da bollo telematica di € 27.00** per i diritti forfettizzati di cancelleria.

### **I DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO**

1. Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del ricorrente, della persona beneficianda e dell'amministratore proposto;
2. Estratto atto di nascita della persona beneficianda;

3. Certificato storico di residenza della persona beneficianda;
4. Stato di famiglia della persona beneficianda;
5. Certificati medici specialistici attestanti il tipo di malattia da cui è affetto il beneficiario rilasciati da struttura pubblica e ogni altro certificato o referto utile all'accoglimento del ricorso o perizia medico legale asseverata;
6. Eventuale certificato di non trasportabilità assoluta dell'invalido\*;
7. Dichiarazioni di assenso sottoscritte dai parenti prossimi, con copia dei documenti di identità;
8. Documentazione relativa alla situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare: estratti conto, titoli, visure, stipendi....;
9. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal beneficiario ( se tenuto a farlo );
10. Ricevuta pagamento diritti forfettizzati di cancelleria (obbligo di marca da bollo telematica di € 27.00 da generare sul PST Giustizia).

\*N.B. Qualora il beneficiario non possa comparire all'udienza fissata per essere esaminato dal Giudice Tutelare, occorre produrre certificato medico di INTRASPORTABILITA' ( rilasciato dalla struttura che ospita il beneficiario o da medico specialistico se il medesimo è domiciliato presso la propria abitazione ). In mancanza di tale documento il beneficiario si dovrà presentare in udienza.

## **LA NOTIFICA DEL RICORSO**

Successivamente alla presentazione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, il ricorrente deve operare nel modo seguente:

1. Verificare le comunicazioni sul proprio indirizzo mail o controllare sul sito internet <https://pst.giustizia.it/PST/> oppure sull'App (per Android e iOS) "Giustizia Civile" la **ricezione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione** e prendere tempestivamente **appuntamento ONLINE con la cancelleria di volontaria giurisdizione per richiedere le copie autentiche del ricorso e del provvedimento del Giudice** che fissa l'udienza, da notificare alla persona beneficianda dell'amministrazione (con dovuto pagamento dei diritti di copia);
2. Le **copie autentiche** rilasciate dalla cancelleria **devono essere notificate**, come disposto dal Giudice Tutelare nel decreto di fissazione dell'udienza, o a mezzo di **Raccomandata A.R.** al beneficiando dell'amministrazione e ai parenti indicati in ricorso che non abbiano prestato consenso, fornendo gli indirizzi precisi **oppure** la notifica deve essere effettuata tramite **U.N.E.P. - Ufficio notificazioni civili**;
3. La **ricevuta di notifica dovrà essere depositata in cancelleria** di volontaria giurisdizione (via Farini, 1 – Bologna, piano terra, scala 6, stanza 3.34) entro e

non oltre il termine indicato dal Giudice Tutelare nel decreto di fissazione d'udienza;

4. Presentarsi puntualmente all'udienza nel giorno e ora fissati.

Se sono stati depositati tutti i documenti necessari e se all'udienza fissata saranno presenti il beneficiario e l'amministratore proposto il decreto di nomina potrà essere emesso alla medesima udienza e l'amministratore potrà prestare il giuramento ed assumere immediatamente le funzioni attribuitegli.

Se la documentazione risulterà incompleta ovvero in caso di assenza dell'amministratore all'udienza, l'amministratore potrà assumere le funzioni solo dopo aver prestato il giuramento ad altra udienza che verrà all'uopo fissata.

### **LE MARCHE DA BOLLO TELEMATICHE**

A partire dal 01.03.2023 la marca da bollo del valore di euro 27.00 da corrispondere al momento del deposito del modulo del ricorso (per diritti forfettari di cancelleria) dovrà essere corrisposta esclusivamente mediante pagamento telematico.

Ciò vale anche per quanto riguarda la richiesta del rilascio di copie autentiche/conformi del decreto di nomina dell'amministratore; anche in questo caso l'importo della marca da bollo sarà da assolvere mediante pagamento telematico varierà in funzione del numero delle pagine (secondo la tabella sotto riportata ed in base a normativa vigente).

I pagamenti telematici devono essere effettuati tramite il PST (Portale per i servizi telematici).

Al portale, raggiungibile all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> è possibile accedere da qualsiasi pc o smartphone e non occorre essere in possesso di SPID o CIE per generare l'avviso di pagamento (guida disponibile sul sito sotto il nome "Guida Pagamento telematico delle marche da bollo").

### **DEFINIZIONI UTILI:**

**-PARENTELA** ( art. 74, c.c. ) vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite (da una stessa persona)

**-LINEE DI PARENTELA** : ( art. 75, c.c.) sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitori e figli, nonni e nipoti, ecc.). Sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'uno dall'altro (fratelli, cugini, ecc.)

-GRADI DI PARENTELA : (art. 76, c.c.) corrispondono ai passaggi di generazione e si computano sia in via diretta che collaterale. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ( art. 77, c.c.)

ESEMPI:

**Parenti di 1° grado: padre, figlio**

**Parenti di 2° grado: fratelli, nonni, nipoti (abiatici: figli dei figli)**

Parenti di 3° grado: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio); nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella); zii (fratelli e sorelle dei genitori)

Parenti di 4° grado: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori); prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni); pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei figli);

Parenti di 5° grado: secondi cugini (figli di cugini); figli del prozio

Parenti di 6° grado: nipoti di cugini.

**AFFINITA'**: (art. 78, c.c.) vincolo che unisce una persona sposata ai parenti del coniuge. Il vincolo dell'affinità rimane anche in caso di morte (del coniuge da cui deriva ) o di scioglimento di matrimonio. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo. N.B. : tra i coniugi non vi è nessun rapporto di affinità. La relazione che esiste Tra essi (coniugio) prende il nome di vincolo coniugale.

GRADI DI AFFINITA'Il grado di affinità di una persona ai parenti del coniuge è identico a quello che lega il coniuge ai suoi parenti.

Esempi :

- il coniuge ed i suoi genitori sono suoi parenti di primo grado = suocero e suocera sono affini di primo grado;

-il coniuge ed i suoi fratelli sono suoi parenti di secondo grado = i cognati e le Cognate sono affini di secondo grado;

-i nonni del coniuge sono suoi parenti di secondo grado = il prosuocero e la prosuocera (genitori dei suoceri) sono affini di secondo grado.